

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

Via San Martino s.n.c., 87100 Cosenza

U.O.C. GESTIONE TECNICO - PATRIMONIALE

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI VERIFICA PERIODICA A NORMA DEL DPR 22 OTTOBRE
2001, N° 462 DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI
PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Il Tecnico
P.I. Marco Delicato



Il Direttore U.O.C.
Gestione Tecnico - Patrimoniale
Ing. Amedeo De Marco



Pagina 1 di 10

SOMMARIO:

- art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
- art. 2 DURATA DEL CONTRATTO
- art. 3 FINANZIAMENTO E IMPORTO DELL'APPALTO
- art. 4 CARATTERISTICHE DELL'APPALTO
- art. 5 RIFERIMENTI NORMATIVI
- art. 6 PAGAMENTI
- art. 7 PENALI
- art. 8 ASSICURAZIONE RCVT
- art. 9 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE
- art. 10 DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
- art. 11 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
- art. 12 SICUREZZA
- art. 13 DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO
- art. 14 SUBAPPALTO
- art. 15 TRATTAMENTO DEI DATI
- art. 16 FORO COMPETENTE
- art. 17 RINVIO AD ALTRE NORME
- art. 18 INFORMAZIONI

ART. 1 Oggetto Dell'appalto

Il servizio ha per oggetto la verifica periodica degli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche presso le strutture sanitarie e gli uffici dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ed in particolare:

- 1) Stabilimento Ospedaliero "Annunziata" di Cosenza,
- 2) Stabilimento Ospedaliero "Mariano Santo" di Cosenza,
- 3) Stabilimento Ospedaliero "Santa Barbara" di Rogliano (Cs),
- 4) Edifici sede degli Uffici Amministrativi e di Direzione Generale siti in Via San Martino Cosenza.

ART.2 Durata Del Contratto

L'Appalto avrà inizio con decorrenza dalla data del verbale di consegna, avrà durata biennale, in osservanza delle normative vigenti.

ART.3 Finanziamento e Importo Dell'appalto

Il finanziamento dell'appalto è eseguito con fondi di bilancio della Azienda Ospedaliera di Cosenza. L'importo biennale dell'appalto posto a base di gara, ammonta complessivamente ad € 10.200,00 al netto da IVA.

ART.4 Caratteristiche dell'appalto

Le **verifiche periodiche** servono ad accertare che i componenti dell'impianto (relativi ai sistemi di protezione dai contatti indiretti), considerati singolarmente e nel loro insieme, mantengano i **livelli di efficacia e di sicurezza** stabiliti dalle norme CEI 0-14 e **successive modifiche e integrazione**.

Operativamente si esplicano attraverso le seguenti fasi:

- analisi della documentazione impianto;
- esame a vista dei luoghi e dell'impianto;
- verifiche strumentali (misure empiriche) secondo le metodologie descritte nelle norme CEI.

Accertamenti da eseguire

Le operazioni da svolgere per la verifica dell'impianto di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche consistono nella verifica di tutti i componenti dell'impianto tra cui:

- dispersori di terra orizzontali e dispersori di terra verticali;
- connessioni (capicorda, bulloneria, etc.);
- sezione dei conduttori equipotenziali e sezione dei conduttori per le masse estranee;
- coordinamento delle protezioni;





- stato dei conduttori di protezione;
- Misure periodiche di passo e contatto.

Periodicità delle verifiche

Gli impianti di terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere verificati ogni **due anni**:

- nei locali ad uso medico: ospedali, case di cura, ambulatori, studi medici, Ecc.;

Ditte abilitate ad effettuare le verifiche

In base al D.P.R. 462/01 le verifiche degli impianti possono essere effettuate, oltre che dalle ASL/Arpa, da organismi abilitati dal Ministero delle Attività Produttive con DM del 16 Giugno 2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 Luglio 2009) per l'esecuzione delle verifiche ordinarie e straordinarie degli impianti di messa a terra ai sensi del DPR 462/2001, e devono essere in possesso di tutta la strumentazione tecnica necessaria per effettuare i rilievi inerenti agli impianti di messa a terra. La strumentazione deve essere conforme alle norme di legge vigenti e revisionata e tarata da appositi centri SIT alle scadenze previste dalle norme applicabili.

Responsabile del servizio dell'Appaltatore (RA)

L'appaltatore prima della stipula del contratto, comunica:

- il nominativo e le generalità del Tecnico abilitato ad assumere l'incarico di Responsabile del servizio dell'Appaltatore (RA)
- i nominativi e le generalità del personale dipendente utilizzati per l'esecuzione delle verifiche oggetto del presente appalto.

ART.5

Riferimenti Normativi

Si fa riferimento al D.P.R. n 462/2001 che ha apportato rilevanti innovazioni e semplificazioni nel procedimento per la denuncia di installazione e per le **verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, di protezioni contro le scariche atmosferiche** e nei luoghi con pericolo di esplosione.

ART.6

Pagamenti

I corrispettivi contrattuali sono liquidati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'appaltatore. Le fatture, intestate a Azienda Ospedaliera di Cosenza dovranno indicare il CIG indicato nella lettera d'invito (comma 5, art. 3 Legge 136/2010) e riportare in allegato copia dei verbali di verifica e dell'ulteriore documentazione prevista all'art.2, punto 2). I pagamenti delle fatture avverranno con bonifico bancario su conto corrente dedicato acceso dall'appaltatore ai sensi del comma 7, art. 3 della Legge 136/2010. L'appaltatore dovrà inoltre comunicare le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore è comunque obbligato ad assumere per il presente appalto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, ivi compreso l'obbligo di eseguire tramite banche o la Società Poste Italiane tutte le transazioni economiche derivanti dal presente appalto nei confronti di soggetti terzi, mediante bonifico bancario o postale.

ART. 7 Penali

L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze e responsabilità, è soggetta a penalità quando:

- a) si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità e continuità del servizio fornito;
- b) non adempie o adempie con ritardo a quanto previsto dal contratto, dal presente Capitolato speciale di appalto e dalla normativa in materia anche in relazione alla sicurezza dei lavoratori;
- c) non rispetta quanto stabilito nel presente nel Capitolato Tecnico.

L'applicazione delle penali avverrà a mezzo di apposite note comunicate formalmente dall'Amministrazione dell'A.O. all'Appaltatore, a seguito di accertamento della violazione.

Detta comunicazione conterrà le motivazioni adeguate per l'individuazione della tipologia di penale prevista. L'Appaltatore è obbligato a conformarsi all'applicazione della penale irrogata, a meno di palesi illogicità nelle motivazioni.

L'appaltatore in caso di inadempienza e/o ritardo nel compimento delle prestazioni contrattuali, è tenuto a sottostare ad una penale secondo quanto previsto all'Art. 145 comma 3 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice dei Contratti (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 5 OTTOBRE 2010 N. 207).

Le penali applicate corrisponderanno in misura giornaliera all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, in ogni caso l'importo massimo delle penalità applicabili potrà essere al massimo pari al 10% dell'importo aggiudicato.

L'Azienda nonostante l'applicazione delle penali, conserva la facoltà di richiedere il risarcimento di ulteriori danni che dovessero essere arrecati anche a terzi a causa delle inadempienze dell'appaltatore. Il relativo importo viene dedotto dal credito dell'appaltatore nel primo pagamento successivo all'applicazione della penale.


In caso di ritardi o inadempienze nell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, oltre la quinta penale, l'A.O. di Cosenza si riserva la facoltà di risolvere il contratto medesimo "*ipso facto et jure*" secondo quanto previsto dalla disciplina dettata dagli artt. 1453 e ss. del Codice Civile, con il conseguente incameramento del deposito cauzionale.

ART. 8 Assicurazione RCVT

E' obbligo dell'appaltatore, prima della stipula del contratto, stipulare specifica polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi (RCVT) per il presente appalto, con massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00. (euro unmilione/00) e con validità biennale.

ART. 9 Osservanza delle disposizioni di legge

Nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, l'appaltatore dovrà conformarsi a tutta la normativa vigente, al momento dell'effettuazione delle prestazioni, in materia di impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche.



ART. 10 Disposizioni Organizzative

L'aggiudicatario dell'appalto si obbliga ad:

- 1) organizzare le verifiche in collaborazione con i tecnici responsabili, che dovranno garantire nei giorni e nell'ora stabiliti, l'accesso ai locali i cui impianti sono oggetto di verifica e il distacco dalla rete di alimentazione degli impianti stessi;
- 2) in caso di verifica con esito positiva l'appaltatore dovrà:
 - redigere apposito verbale della verifica periodica effettuata
 - redigere rapporto tecnico di verifica
 - check-list compilata con le operazioni di misurazione eseguite come previsto dalle vigenti norme CEI.
- 3) in caso di verifica con esito negativo dovrà essere invece eseguita la successiva verifica.

Si evidenzia che caratteristica peculiare del servizio è l'esecuzione delle verifiche di varie tipologie per impianti con una dislocazione territoriale non omogenea.

L'appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni contrattuali e tutte quelle necessarie disposte dall'Ufficio Tecnico per l'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte.

A seguito dell'intervento del tecnico abilitato ad effettuare la verifica, operazione che si dovrà svolgere alla presenza continua di un tecnico qualificato dell' U.O.C. Gestione Tecnico - Patrimoniale dell'A.O. di Cosenza, verrà redatto il documento tecnico di valutazione ed il verbale di notifica con gli esiti dei risultati ottenuti dai rilievi strumentali. Il verbale di notifica, che attesta la regolare esecuzione sull'intervento effettuato, deve essere consegnato al Direttore dell'Ufficio Tecnico dell'A.O. di Cosenza, conservato dall'appaltatore per conto del committente, ed esibito su richiesta degli Organi di Vigilanza dell'Autorità pubblica quali ISPESL (ora INAIL), NAS, Ispettorato del lavoro, ecc.

Se dalla verifica emergessero delle non conformità dell'impianto, queste saranno segnalate al committente mediante annotazione sul verbale di notifica. In questo caso il committente dovrà fare intervenire un installatore qualificato o la ditta addetta alla manutenzione per l'effettuazione degli adeguamenti richiesti, che non possono essere eseguite da tecnici verificatori in quanto Organismo di "terza parte" che è tenuto a rispettare i criteri di indipendenza come previsto dalla norma UNI EN ISO IEC 17020.

ART. 11 Obblighi dell'appaltatore

Saranno a carico dell'appaltatore gli oneri, gli obblighi, e le seguenti responsabilità:

- a) eseguire i servizi oggetto dell'appalto in nome proprio, con organizzazione dei mezzi e del personale necessario e con gestione a proprio rischio;
- b) prestazione della mano d'opera, nonché approvvigionamento degli strumenti e delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio nonché la formazione del proprio personale sull'utilizzo delle apparecchiature;
- c) l'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza in vigore, necessarie a garantire il rispetto delle proprietà della Committente, nonché

la vita e l'incolumità del suo personale comunque addetto al servizio e dei terzi; a tal fine sarà a carico dell'appaltatore la predisposizione di tutte le norme di profilassi e di prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni antitetaniche ed antitifiche) volte a tutelare il proprio personale. L'appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto delle normative in materia di sicurezza avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme del presente Capitolato d'Oneri e della normativa vigente;

- d) l'impiego di personale di assoluta fiducia, di idonea capacità tecnica e di provata riservatezza in quantità adeguata al fine di garantire la perfetta esecuzione del servizio anche in considerazione di periodi di ferie e malattia o assenza a qualunque titolo del personale stesso; detto personale dovrà essere munito di un evidente cartellino di riconoscimento; ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell'art. 26, lett. u del co. 1 dell'art. 18 come modificato dall'art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, tale cartellino deve essere corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub.:appalto anche la relativa autorizzazione.
- e) fornire alla Azienda l'elenco del personale impiegato per l'esecuzione del servizio sia di quello alle proprie dipendenze che di quello alle dipendenze di eventuali subappaltatori con l'indicazione degli estremi dei documenti di identificazione, la qualifica e i relativi recapiti telefonici mobili. Tale Elenco dovrà essere comunicato alla Azienda prima dell'inizio del servizio e comunque ad ogni sostituzione ed integrazione.
- f) l'osservanza documentata delle vigenti norme in materia di assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, ecc..
- g) l'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla protezione ambientale in vigore necessarie a garantire il rispetto dell'ambiente, delle comunità ed in generale di tutti i portatori di interesse; l'appaltatore sarà responsabile di qualsiasi danno o molestia a cose e/o persone, ambiente naturale e costruito, che dovesse verificarsi durante ed in conseguenza al servizio da espletare e ad ogni attività collegata;
- h) l'osservanza dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Azienda accertasse l'inadempimento a tali obblighi da parte dell'appaltatore o di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici del servizio, si procederà alla risoluzione espressa del contratto;
- i) ad eseguire le transazioni finanziarie inerenti il presente appalto avvalendosi esclusivamente di banche o delle società Poste Italiane S.p.a. e garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010. Prima della stipula del contratto l'appaltatore ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, comunica alla Azienda gli estremi dei conti correnti bancari e/o postali dedicati sui quali appoggiare i movimenti finanziari inerenti il presente appalto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- j) portare a conoscenza il proprio personale che la Azienda è assolutamente estranea al rapporto di lavoro intercorrente tra il personale stesso e l'appaltatore e che non possono essere avanzate in qualsiasi sede pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti della Azienda.
- k) assumere ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine alle prestazioni oggetto del presente capitolato. L'appaltatore assume l'obbligo di garantire l'Azienda il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali e della documentazione fornita e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese di pagamento al riguardo da parte di terzi. La Azienda si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno patito. La Azienda non assume nessuna responsabilità nel caso in cui l'appaltatore abbia usato nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'appaltatore terrà indenne l'Azienda da tutte le




rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi persona, nonché tutti i costi o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio, derivante o che si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione od uso dei beni connessi al servizio.

l) Assistenza presso ISPESL.

ART.12 Sicurezza

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza. In particolare:

- ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 l'appaltatore deve integrare, con i suoi rischi specifici, il DUVRI compilato solo per la parte dei rischi specifici relativi alla Azienda fornendo anche i nominativi del Datore di Lavoro, dell'RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze;
- il DUVRI, una volta firmato dall'appaltatore e dalla Azienda è parte integrante e sostanziale del Contratto;
- l'appaltatore, ogni qualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all'infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia alla Azienda;
- l'appaltatore dovrà comunicare annualmente alla Azienda il numero complessivi degli infortuni o quasi infortuni accorsi ai suoi dipendenti;
- l'appaltatore dovrà dare evidenza alla Azienda della formazione obbligatoria prevista dall'art. 37 del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento;
- ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell'art. 26, lett. u del co. l dell'art. 18 come modificato dall'art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il personale dell'appaltatore impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-appalto anche la relativa autorizzazione.

L'appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del RC della Azienda ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza.

L'appaltatore è tenuto ad attenersi ad indicazioni fornite dalla Azienda per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi.

ART.13 Deposito cauzionale provvisorio e definitivo

Ogni concorrente in sede di gara dovrà presentare, pena l'esclusione, una cauzione provvisoria con le modalità di cui all' art.75 e dall'art. 40, comma 7, del Codice dei Contratti.

Il concorrente aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva in conformità a quanto stabilito dall'art. 113 e dall'art. 40 comma 7 del Codice dei Contratti ..

L'appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un



deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo, in copia autenticata da un'autorità amministrativa o da un notaio, la relativa certificazione di qualità. L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine; *il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.*

Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito mediante garanzia fideiussoria.

ART.14 Subappalto

Il presente appalto di servizio non può essere subappaltato.

ART.15 Trattamento dei dati

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara saranno oggetto di trattamento, informatico o manuale da parte della Azienda, nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. 196/2003. Competono all'appaltatore i diritti di cui a all'art. 7 D.Lgs. 196/2003.

I soggetti e/o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e/o che possono venire a conoscenza dei dati sono: il personale della Azienda coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio, Enti ed in generale ogni soggetto, pubblico o privato, aventi titolo ai sensi della L. 241190 e delle altre norme disciplinanti la presente procedura d'appalto. Titolare del trattamento dei dati è la Azienda.

L'appaltatore si impegna, sotto la sua responsabilità, a mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i dati, le misure e le informazioni inerenti l'attività oggetto del presente appalto.

In particolare i dati acquisiti nell'ambito della gestione dell'appalto, saranno trattati con la massima riservatezza e rimangono di proprietà della Azienda.

ART.16 Foro competente

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro Cosenza.

ART.17
Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Capitolato d'Oneri, si rinvia al Codice Civile ed alla vigente legislazione in materia di pubblici servizi.

ART.18
Informazioni

S'intende parte integrante del presente Capitolato tutta la Normativa tecnica nazionale ed internazionale attualmente in vigore, e le successive modificazioni ed integrazioni ad essa, redatte a cura degli Enti preposti, anche qualora non espressamente citate in questo Capitolato, nonché tutta la Normativa tecnica aziendale interna, attualmente in vigore. Nell'esecuzione delle prestazioni è fatto espresso carico all'appaltatore di rispettare scrupolosamente, oltre alle prescrizioni del presente Capitolato d'Oneri, tutte le disposizioni, per quanto applicabili, contenute nelle Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), che in ogni modo trattino della materia, anche se non esplicitamente menzionate nel testo del presente Capitolato, nonché le buone regole dell'arte.

L'appalto è, inoltre, soggetto all'esatta osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti, circolari, ordinanze, ecc.... che comunque possono interessare direttamente o indirettamente lo svolgimento delle attività in contratto emanate per le rispettive competenze dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni, e da altri Enti Locali, da Enti Pubblici, da Aziende Autonome, ecc... che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nell'esecuzione delle opere, l'appaltatore non potrà trarre alcun motivo per richiedere compensi aggiuntivi al di fuori del pagamento delle prestazioni effettivamente eseguiti nei limiti dell'ordinato.